

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**
**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI**
**1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO**

<b>Finanziatore</b> <b>Indirizzo</b> <b>Telefono/Fax</b> <b>Email/indirizzo di posta elettronica certificata</b> <b>Sito web</b>	Compass Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale via Caldera n. 21/D - 20153 Milano Telefono 02.721321; Fax 02.72132374; info@compass.it; compass@pec.compassonline.it; www.compass.it
<b>Intermediario del credito</b> <b>Indirizzo</b>	

**2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di essere da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
<b>Durata del contratto di credito</b>	
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Trova applicazione art. 1194 cod. civ. Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

**3. COSTI DEL CREDITO**

<b>Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito</b>	
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
<b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito e/o</li> </ul>	Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Compass sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	No

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

### INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

#### 3.1 Costi connessi

<b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00;</li> <li>- Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato;</li> <li>- Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.</li> </ul>
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b>  <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: € 0,00;</li> <li>- per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass;</li> <li>- per eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Compass;</li> <li>- interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.</li> </ul> <p><u>In caso di decadenza dal beneficio del termine</u> sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.</li> </ul> <p><u>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni:</u> nessuna.</p> <p><u>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate,</u> Compass potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<b>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, Compass potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

#### 4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<b>Diritto di recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno</li> <li>- massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito</li> <li>- rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile</li> <li>- rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.</li> </ul>
<b>Consultazione di una banca dati</b> <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
<b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b> <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**MODULO DI RACCOLTA DATI**

Copia idonea per la stipula

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA**

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare nel loro insieme e singolarmente, chiede a Compass un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Compass).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Compass e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Compass di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara: a) di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo; b) di impegnarsi a comunicare a Compass ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Compass intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo diverso dal cliente o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

**Consensi obbligatori al trattamento dei dati personali**

- Preso atto:
- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Cliente consente espressamente:
    - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a);
    - ii) che Compass acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
  - dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo contratto, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

**Consensi facoltativi al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Compass e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Compass per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'Interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) per prodotti o servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

**AUTENTICA FIRME DA PARTE DELL'INCARICATO**

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 e successive modifiche, che le firme apposte su questa richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dai Richiedenti i cui dati personali, riportati in questa richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

Timbro e Firma dell'addetto

Località \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE CONDIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Compas Banca S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accreditamento dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Compas. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, pena od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: info@compass.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Compas non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

### Articolo 2 - Notifica del contratto e obblighi del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 19 C 03069 12711 100000000578, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 27 H 07601 01600 000054168208, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

### Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

### Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Cliente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente a Compas qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Compas stessa.

### Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

### Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
  - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli oneri sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

### Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

### Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, l'assi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

### Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Compas Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo: Compas Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo info@compass.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244608, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- l'imposta di bollo applicata al contratto;
- la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

### Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: cqsestinzioni@compass.it. In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compas avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il debito residuo;
- le modalità di rimborso del debito residuo

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compas avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali e le imposte;
- le eventuali commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

### Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

### Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure, se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle tratte mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

### Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedura concorsuale a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

### Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le tratte sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

### Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

### Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**CONDIZIONI GENERALI**

- d) il capitale residuo;  
e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;  
f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;  
g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Compass rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Compass provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

**Articolo 19 - Cessione del contratto**

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

**Articolo 18 - Assistenza alla clientela**

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, presso la Filiale di riferimento oppure contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313325.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Compass fa parte - disponibile sul sito internet [www.monitorata.it](http://www.monitorata.it).

**Articolo 19 - Legge applicabile**

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

**Articolo 20 - Reclami**

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.4824964;  
indirizzo email: [reclami@compass.it](mailto:reclami@compass.it); PEC: [reclami@pec.compassonline.it](mailto:reclami@pec.compassonline.it).

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.  
Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

**Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario**

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito [www.compass.it](http://www.compass.it).

**Articolo 22 - Mediazione**

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

**Articolo 23 - Come comunicare con Compass**

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede Amministrativa in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;  
b) il proprio indirizzo;  
c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Compass fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

**Articolo 24 - Portabilità**

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Compass ad altro finanziere. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Compass (art. 1202 del Codice Civile).

**LEGENDA**

**ATC (Amministrazione Terza Ceduta):** il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

**CAPITALE RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**CLIENTE:** indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei cointestatori (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

**COMMISSIONI ACCESSORIE:** le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;  
ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;  
iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO:** polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

**COSTO TOTALE DEL CREDITO:** tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Compass è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per otterlo alle condizioni contrattuali offerte.

**DEBITO RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE:** il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;  
ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;  
iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

**DURATA DEL FINANZIAMENTO:** intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

**EROGAZIONE:** atto attraverso cui Compass versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

**ESECUTORE:** indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

**IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:** il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

**IMPORTO TOTALE DOVUTO:** somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

**IMPOSTE:** imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**INSOLVENZA:** mancato o ritardato rimborso a Compass di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**INTERESSI DI MORIA:** penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Compass in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO:** spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

**PEPs (Persone Politicamente esposte):** indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**PERIODO DI PREAMMORTAMENTO:** periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

**PIANO DI AMMORTAMENTO:** modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

**PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE":** piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

**PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO:** finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

**QUOTA CAPITALE:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

**QUOTA INTERESSI:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

**RATA:** versamento periodico da corrispondere a Compass come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

**RIMBORSO ANTICIPATO:** diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

**RISCHIO DI CREDITO:** rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Compass.

**SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE:** organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

**SPESE FISSE CONTRATTUALI:** spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Compass per procedere all'apertura della pratica di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale):** costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

**TAN (Tasso Annuo Nominale):** tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Compass all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziario e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Compass e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese.

**TEG (Tasso Effettivo Globale):** tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

**TITOLARE EFFETTIVO:** indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**TUB:** indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**
**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI**
**1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO**

<b>Finanziatore</b> <b>Indirizzo</b> <b>Telefono/Fax</b> <b>Email/indirizzo di posta elettronica certificata</b> <b>Sito web</b>	Compass Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale via Caldera n. 21/D - 20153 Milano Telefono 02.721321; Fax 02.72132374; info@compass.it; compass@pec.compassonline.it; www.compass.it
<b>Intermediario del credito</b> <b>Indirizzo</b>	

**2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
<b>Durata del contratto di credito</b>	
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Trova applicazione art. 1194 cod. civ. Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

**3. COSTI DEL CREDITO**

<b>Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito</b>	
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
<b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito e/o</li> </ul>	Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Compass sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	No

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

### INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

#### 3.1 Costi connessi

<b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00;</li> <li>- Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato;</li> <li>- Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.</li> </ul>
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b>  <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: € 0,00;</li> <li>- per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass;</li> <li>- per eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Compass;</li> <li>- interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.</li> </ul> <p><u>In caso di decadenza dal beneficio del termine</u> sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.</li> </ul> <p><u>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni:</u> nessuna.</p> <p><u>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate,</u> Compass potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<b>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, Compass potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

#### 4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<b>Diritto di recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno</li> <li>- massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito</li> <li>- rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile</li> <li>- rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.</li> </ul>
<b>Consultazione di una banca dati</b> <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
<b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b> <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	



**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**MODULO DI RACCOLTA DATI**

Copia idonea per la stipula

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA**

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare nel loro insieme e singolarmente, chiede a Compass un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Compass).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Compass e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Compass di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara: a) di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo; b) di impegnarsi a comunicare a Compass ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Compass intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo diverso dal cliente o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

**Consensi obbligatori al trattamento dei dati personali**

- Preso atto:
- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Cliente consente espressamente:
    - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a);
    - ii) che Compass acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
  - dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo contratto, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

**Consensi facoltativi al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Compass e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Compass per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'Interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) per prodotti o servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

**AUTENTICA FIRME DA PARTE DELL'INCARICATO**

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 e successive modifiche, che le firme apposte su questa richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dai Richiedenti i cui dati personali, riportati in questa richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

Timbro e Firma dell'addetto

Località \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE CONDIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Compas Banca S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accreditamento dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Compas. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, pena od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: info@compass.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Compas non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

### Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 19 C 03069 12711 100000000578, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 27 H 07601 01600 000054168208, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

### Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- b) comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

### Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Cliente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente a Compas qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Compas stessa.

### Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

### Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
  - b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

### Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

### Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, l'assi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

### Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Compas Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- b) mediante telegramma all'indirizzo: Compas Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante posta elettronica all'indirizzo info@compass.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) mediante fax al numero 02.48244608, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
- c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

### Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: cqsestinzioni@compass.it. In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compas avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- e) il debito residuo;
- f) le modalità di rimborso del debito residuo

Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compas avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- a) le spese fisse contrattuali e le imposte;
- b) le eventuali commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

### Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- b) eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

### Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- b) autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- d) conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure, se già conclusi, dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle tratte mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento. Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

### Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedura concorsuale a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

### Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le tratte sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

### Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

### Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- d) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
- b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**CONDIZIONI GENERALI**

- d) il capitale residuo;  
e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;  
f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;  
g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Compass rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Compass provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

**Articolo 19 - Cessione del contratto**

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

**Articolo 18 - Assistenza alla clientela**

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, presso la Filiale di riferimento oppure contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313325.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Compass fa parte - disponibile sul sito internet [www.monitorata.it](http://www.monitorata.it).

**Articolo 19 - Legge applicabile**

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

**Articolo 20 - Reclami**

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.4824964;  
indirizzo email: [reclami@compass.it](mailto:reclami@compass.it); PEC: [reclami@pec.compassonline.it](mailto:reclami@pec.compassonline.it).

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

**Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario**

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito [www.compass.it](http://www.compass.it).

**Articolo 22 - Mediazione**

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

**Articolo 23 - Come comunicare con Compass**

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede Amministrativa in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;  
b) il proprio indirizzo;  
c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Compass fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

**Articolo 24 - Portabilità**

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Compass ad altro finanziere. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Compass (art. 1202 del Codice Civile).

**LEGENDA**

**ATC (Amministrazione Terza Ceduta):** il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

**CAPITALE RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**CLIENTE:** indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei cointestatori (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

**COMMISSIONI ACCESSORIE:** le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;  
ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;  
iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO:** polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

**COSTO TOTALE DEL CREDITO:** tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Compass è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per otterlo alle condizioni contrattuali offerte.

**DEBITO RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE:** il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;  
ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;  
iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

**DURATA DEL FINANZIAMENTO:** intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

**EROGAZIONE:** atto attraverso cui Compass versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

**ESECUTORE:** indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

**IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:** il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

**IMPORTO TOTALE DOVUTO:** somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

**IMPOSTE:** imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**INSOLVENZA:** mancato o ritardato rimborso a Compass di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**INTERESSI DI MORIA:** penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Compass in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO:** spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

**PEPs (Persone Politicamente esposte):** indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**PERIODO DI PREAMMORTAMENTO:** periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

**PIANO DI AMMORTAMENTO:** modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

**PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE":** piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

**PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO:** finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

**QUOTA CAPITALE:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

**QUOTA INTERESSI:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

**RATA:** versamento periodico da corrispondere a Compass come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

**RIMBORSO ANTICIPATO:** diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

**RISCHIO DI CREDITO:** rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Compass.

**SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE:** organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

**SPESE Fisse CONTRATTUALI:** spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Compass per procedere all'apertura della pratica di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale):** costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

**TAN (Tasso Annuo Nominale):** tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Compass all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziario e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Compass e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese.

**TEG (Tasso Effettivo Globale):** tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

**TITOLARE EFFETTIVO:** indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**TUB:** indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

### INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

#### 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

<b>Finanziatore</b> <b>Indirizzo</b> <b>Telefono/Fax</b> <b>Email/indirizzo di posta elettronica certificata</b> <b>Sito web</b>	Compass Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale via Caldera n. 21/D - 20153 Milano Telefono 02.721321; Fax 02.72132374; info@compass.it; compass@pec.compassonline.it; www.compass.it
<b>Intermediario del credito</b> <b>Indirizzo</b>	

#### 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
<b>Durata del contratto di credito</b>	
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Trova applicazione art. 1194 cod. civ. Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

#### 3. COSTI DEL CREDITO

<b>Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito</b>	
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
<b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito e/o</li> </ul>	Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Compass sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	No

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

### INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

#### 3.1 Costi connessi

<b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00;</li> <li>- Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato;</li> <li>- Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.</li> </ul>
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b>  <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: € 0,00;</li> <li>- per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass;</li> <li>- per eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Compass;</li> <li>- interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.</li> </ul> <p><u>In caso di decadenza dal beneficio del termine</u> sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.</li> </ul> <p><u>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni:</u> nessuna.</p> <p><u>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate,</u> Compass potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<b>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, Compass potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

#### 4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<b>Diritto di recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno</li> <li>- massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito</li> <li>- rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile</li> <li>- rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.</li> </ul>
<b>Consultazione di una banca dati</b> <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
<b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b> <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**MODULO DI RACCOLTA DATI**

Copia idonea per la stipula

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA**

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare nel loro insieme e singolarmente, chiede a Compass un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Compass).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Compass e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Compass di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara: a) di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo; b) di impegnarsi a comunicare a Compass ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Compass intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo diverso dal cliente o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

**Consensi obbligatori al trattamento dei dati personali**

- Preso atto:
- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Cliente consente espressamente:
    - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a);
    - ii) che Compass acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
  - dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo contratto, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

**Consensi facoltativi al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Compass e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Compass per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'Interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) per prodotti o servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

**AUTENTICA FIRME DA PARTE DELL'INCARICATO**

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 e successive modifiche, che le firme apposte su questa richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dai Richiedenti i cui dati personali, riportati in questa richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

Timbro e Firma dell'addetto

Località \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE CONDIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Compas Banca S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accreditamento dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Compas. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, pena od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: info@compass.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Compas non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

### Articolo 2 - Notifica del contratto e obblighi del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 19 C 03069 12711 100000000578, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 27 H 07601 01600 000054168208, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

### Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

### Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Cliente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente a Compas qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Compas stessa.

### Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

### Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
  - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

### Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

### Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, l'assi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

### Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Compas Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo: Compas Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo info@compass.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244608, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- l'imposta di bollo applicata al contratto;
- la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

### Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: cqsestinzioni@compass.it. In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compas avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il debito residuo;
- le modalità di rimborso del debito residuo

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compas avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali e le imposte;
  - le eventuali commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

### Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

### Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure, se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento. Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

### Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedura concorsuale a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

### Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

### Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

### Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE  
CONDIZIONI GENERALI**

- d) il capitale residuo;  
e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;  
f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;  
g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Compass rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Compass provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

**Articolo 19 - Cessione del contratto**

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

**Articolo 18 - Assistenza alla clientela**

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, presso la Filiale di riferimento oppure contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313325.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Compass fa parte - disponibile sul sito internet [www.monitorata.it](http://www.monitorata.it).

**Articolo 19 - Legge applicabile**

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

**Articolo 20 - Reclami**

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.4824964;  
indirizzo email: [reclami@compass.it](mailto:reclami@compass.it); PEC: [reclami@pec.compassonline.it](mailto:reclami@pec.compassonline.it).

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

**Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario**

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito [www.compass.it](http://www.compass.it).

**Articolo 22 - Mediazione**

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

**Articolo 23 - Come comunicare con Compass**

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede Amministrativa in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;  
b) il proprio indirizzo;  
c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Compass fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

**Articolo 24 - Portabilità**

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Compass ad altro finanziere. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Compass (art. 1202 del Codice Civile).

**LEGENDA**

**ATC (Amministrazione Terza Ceduta):** il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

**CAPITALE RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**CLIENTE:** indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei cointestatori (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

**COMMISSIONI ACCESSORIE:** le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;  
ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;  
iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO:** polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

**COSTO TOTALE DEL CREDITO:** tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Compass è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per otterlo alle condizioni contrattuali offerte.

**DEBITO RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE:** il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;  
ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;  
iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

**DURATA DEL FINANZIAMENTO:** intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

**EROGAZIONE:** atto attraverso cui Compass versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

**ESECUTORE:** indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

**IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:** il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

**IMPORTO TOTALE DOVUTO:** somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

**IMPOSTE:** imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**INSOLVENZA:** mancato o ritardato rimborso a Compass di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**INTERESSI DI MORALE:** penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Compass in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO:** spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

**PEPs (Persone Politicamente esposte):** indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**PERIODO DI PREAMMORTAMENTO:** periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

**PIANO DI AMMORTAMENTO:** modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

**PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE":** piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

**PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO:** finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

**QUOTA CAPITALE:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

**QUOTA INTERESSI:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

**RATA:** versamento periodico da corrispondere a Compass come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

**RIMBORSO ANTICIPATO:** diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

**RISCHIO DI CREDITO:** rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Compass.

**SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE:** organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

**SPESE FISSE CONTRATTUALI:** spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Compass per procedere all'apertura della pratica di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale):** costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

**TAN (Tasso Annuo Nominale):** tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Compass all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziario e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Compass e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese.

**TEG (Tasso Effettivo Globale):** tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

**TITOLARE EFFETTIVO:** indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**TUB:** indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**
**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI**
**1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO**

<b>Finanziatore</b> <b>Indirizzo</b> <b>Telefono/Fax</b> <b>Email/indirizzo di posta elettronica certificata</b> <b>Sito web</b>	Compass Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale via Caldera n. 21/D - 20153 Milano Telefono 02.721321; Fax 02.72132374; info@compass.it; compass@pec.compassonline.it; www.compass.it
<b>Intermediario del credito</b> <b>Indirizzo</b>	

**2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di essere da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
<b>Durata del contratto di credito</b>	
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Trova applicazione art. 1194 cod. civ. Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

**3. COSTI DEL CREDITO**

<b>Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito</b>	
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
<b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito e/o</li> </ul>	Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Compass sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	No

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

### INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

#### 3.1 Costi connessi

<b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00;</li> <li>- Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato;</li> <li>- Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.</li> </ul>
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b>  <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: € 0,00;</li> <li>- per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass;</li> <li>- per eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Compass;</li> <li>- interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.</li> </ul> <p><u>In caso di decadenza dal beneficio del termine</u> sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.</li> </ul> <p><u>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni:</u> nessuna.</p> <p><u>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate,</u> Compass potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<b>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, Compass potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

#### 4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<b>Diritto di recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno</li> <li>- massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito</li> <li>- rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile</li> <li>- rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.</li> </ul>
<b>Consultazione di una banca dati</b> <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
<b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b> <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE**  
**MODULO DI RACCOLTA DATI**

Copia idonea per la stipula

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE  
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA**

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare nel loro insieme e singolarmente, chiede a Compass un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Compass).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Compass e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Compass di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara: a) di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo; b) di impegnarsi a comunicare a Compass ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Compass intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo diverso dal cliente o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

**Consensi obbligatori al trattamento dei dati personali**

- Preso atto:
- dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Cliente consente espressamente:
    - i) che i propri dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a);
    - ii) che Compass acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;
  - dell'Informativa resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" riportata in questo contratto, il Cliente consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate.

● Firma del Cliente

**Consensi facoltativi al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Compass e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Compass per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'Interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente altresì  consente  non consente

che i propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) per prodotti o servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

**AUTENTICA FIRME DA PARTE DELL'INCARICATO**

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 e successive modifiche, che le firme apposte su questa richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dai Richiedenti i cui dati personali, riportati in questa richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

Timbro e Firma dell'addetto

Località \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE  
CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto**

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Compass Banca S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accreditamento dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Compass. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: info@compass.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Compass non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

**Articolo 2 - Notifica del contratto e obblighi del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale**

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 19 C 03069 12711 100000000578, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 27 H 07601 01600 000054168208, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

**Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente**

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- b) comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

**Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi**

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Cliente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente a Compass qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Compass stessa.

**Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie**

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

**Articolo 6 - Oneri e spese**

**Sono a carico del Cedente:**

- a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

**Sono sempre gratuite:**

- a) le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

**Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto**

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

**Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, l'assi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

**Articolo 9 - Diritto di recesso**

**Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.**

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Compass Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- b) mediante telegramma all'indirizzo: Compass Banca S.p.A. - DCQS c/o Ufficio Qualità operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante posta elettronica all'indirizzo info@compass.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) mediante fax al numero 02.48244608, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
- c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

**Articolo 10 - Rimborsamento anticipato**

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: cqsestinzioni@compass.it. In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;

d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compass avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- e) il debito residuo;
- f) le modalità di rimborso del debito residuo

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Compass avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

Si precisa che in caso di rimborso anticipato **non saranno rimborsati:**

- a) le spese fisse contrattuali e le imposte;
- b) le eventuali commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- b) eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

**Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio**

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- b) autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- d) conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure, se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

**Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro**

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

**Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione**

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

**Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro**

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

**Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto**

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- d) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
- b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

## CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE CONDIZIONI GENERALI

- d) il capitale residuo;  
e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;  
f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;  
g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Compass rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Compass provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

### Articolo 19 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

### Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, presso la Filiale di riferimento oppure contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313325.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Compass fa parte - disponibile sul sito internet [www.monitorata.it](http://www.monitorata.it).

### Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

### Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.4824964;  
indirizzo email: [reclami@compass.it](mailto:reclami@compass.it); PEC: [reclami@pec.compassonline.it](mailto:reclami@pec.compassonline.it).

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

### Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito [www.compass.it](http://www.compass.it).

### Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

### Articolo 23 - Come comunicare con Compass

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede Amministrativa in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i) propri dati anagrafici;
- ii) il proprio indirizzo;
- iii) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Compass fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

### Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Compass ad altro finanziere. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Compass (art. 1202 del Codice Civile).

## LEGENDA

**ATC (Amministrazione Terza Ceduta):** il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

**CAPITALE RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**CLIENTE:** indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei cointestatori (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

**COMMISSIONI ACCESSORIE:** le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO:** polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

**COSTO TOTALE DEL CREDITO:** tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Compass è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per otterlo alle condizioni contrattuali offerte.

**DEBITO RESIDUO:** porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Compass.

**DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE:** il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

**DURATA DEL FINANZIAMENTO:** intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

**EROGAZIONE:** atto attraverso cui Compass versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

**ESECUTORE:** indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

**IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:** il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

**IMPORTO TOTALE DOVUTO:** somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

**IMPOSTE:** imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**INSOLVENZA:** mancato o ritardato rimborso a Compass di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**INTERESSI DI MORA:** penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Compass in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

**PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO:** spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

**PEPs (Persone Politicamente esposte):** indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**PERIODO DI PREAMMORTAMENTO:** periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

**PIANO DI AMMORTAMENTO:** modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

**PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE":** piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

**PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO:** finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

**QUOTA CAPITALE:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

**QUOTA INTERESSI:** porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

**RATA:** versamento periodico da corrispondere a Compass come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

**RIMBORSO ANTICIPATO:** diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

**RISCHIO DI CREDITO:** rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Compass.

**SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE:** organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

**SPESE FISSE CONTRATTUALI:** spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Compass per procedere all'apertura della pratica di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

**TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale):** costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

**TAN (Tasso Annuo Nominale):** tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Compass all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziario e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Compass e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese.

**TEG (Tasso Effettivo Globale):** tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

**TITOLARE EFFETTIVO:** indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**TUB:** indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).



**INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 FUNZIONALE ALLA RICHIESTA DI CREDITO  
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di credito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Compas Banca S.p.A. (di seguito, "Compas"), con sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento. Compas fornisce, a tal fine, l'Informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

**Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali**

- I dati personali, vengono trattati da Compas per le seguenti finalità:
- adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. legge antiriciclaggio, che dispone la profilatura della clientela e vari altri adempimenti; istruzioni di vigilanza per le banche che impongono ai gruppi bancari la gestione accentrata e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato e riguardo al rischio di credito prevedono l'adozione di una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'adesione da parte degli intermediari finanziari ad un sistema pubblico di prevenzione delle frodi, con specifico riferimento al furto dell'identità; provvedimento n. 192 del 12 Maggio 2011, con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito prescrizioni circa la predisposizione di adeguata informativa all'interessato contenente l'indicazione che i dati della clientela possono circolare tra le agenzie o filiali di ciascuna banca e/o all'interno del medesimo gruppo bancario; disposizioni legislative e regolamentari in materia di vigilanza informativa che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per le banche e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia di effettuare apposite segnalazioni alla Centrale dei Rischi, il sistema informativo sull'indebitamento della clientela attraverso il quale la Banca d'Italia persegue l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dei crediti degli intermediari partecipanti, nonché ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario); svolgimento dell'istruttoria della richiesta di credito e delle coperture assicurative previste dal D.P.R. 180/1950; apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento; esecuzione delle attività necessarie e strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali (es., valutazione del merito creditizio e connessa elaborazione statistica, prevenzione delle frodi, anche attraverso strumenti di accertamento dell'identità, prevenzione del sovraindebitamento, tutela e recupero dei crediti, gestione dei rapporti contrattuali, verifica dell'adempimento agli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale da parte dei dipendenti incaricati e degli intermediari del credito; verifica del grado di soddisfazione della clientela; cessione del credito). Il conferimento dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, per dette finalità è funzionale alle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e un eventuale rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità di eseguire il contratto. Il relativo trattamento, compresa la comunicazione alle categorie di soggetti di seguito descritte, non richiede il consenso dell'interessato, salvo per il caso di accesso a sistemi di informazioni creditizie (di cui alla informativa separatamente resa in base all'art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti") e per il trattamento di dati sensibili.
  - ricerche di mercato; attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Compas, nonché di Società appartenenti al Gruppo Mediocredito e di Società terze, alle quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è conoscibile presso le filiali, anche sulla base di valutazioni di adeguatezza volte a prevenire il sovra-indebitamento. Le comunicazioni commerciali e promozionali potranno essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, applicazioni informatiche (APP), area riservata, sms, o altri servizi di messaggistica, fax, ovvero attraverso social network. In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare la coerenza dei prodotti allo stesso offerto. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
  - per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi precedentemente indicati.

**Modalità del trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni o questionari, presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e consiste in elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati, trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, dei dati ai soggetti terzi sotto indicati e in ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

**Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali**

I dati personali possono essere comunicati da Compas ai seguenti soggetti, anche esteri, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento:  
- per obblighi di legge, di regolamenti e normativa comunitaria ovvero per le attività connesse e strumentali all'esecuzione

**degli obblighi contrattuali:**

sistemi di Informazioni creditizie (per il trattamento effettuato da tali enti si veda la specifica Informativa); soggetti che forniscono informazioni commerciali; società che svolgono servizi di pagamento; società che gestiscono circuiti internazionali di servizi di pagamento; soggetti privati e pubblici dai quali per legge i dati possono essere conosciuti (anche per la prevenzione delle frodi. In particolare, Compas: i) partecipa al Sistema pubblico di prevenzione del Ministero dell'economia e delle Finanze e conseguentemente accede all'archivio centrale informatizzato gestito dalla CONSAP, al fine di consultare/comunicare i dati di cui all'art. 30-ter, commi 7 e 7-bis del D.Lgs. 141/2010) ii) può comunicare/consultare banche dati gestite da soggetti privati ai fini dell'accertamento dell'identità dei clienti); UIF (Unità di informazione finanziaria) e intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Mediocredito, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo gruppo; Centrale dei Rischi; società del Gruppo Mediocredito anche per l'adozione di una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al Gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del Gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; imprese di assicurazioni; rivenditori convenzionati; società di recupero crediti; outsourcers; associazioni di categoria; agenti; mediatori; promotori; agenzie o filiali; società di factoring; società del Gruppo Mediocredito, banche, intermediari finanziari e intermediari del credito, ai quali, tra l'altro, può essere ceduto il credito;

**- per attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Compas, di Società appartenenti al Gruppo Mediocredito, di Società terze, nel caso abbia espresso lo specifico consenso:**

- società del Gruppo Mediocredito; società terze ivi incluse compagnie assicurative che potrebbero consultare banche dati esterne ai fini dell'individuazione dei prodotti e servizi da promuovere; società che svolgono attività di spedizione; outsourcers; società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing; agenzie pubblicitarie; associazioni di categoria.

I nominativi dei soggetti appartenenti alle suddette categorie, che possono essere situati anche all'estero sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso le filiali.

**Responsabili e incaricati del trattamento**

Per il trattamento dei dati Compas si avvale di dipendenti e collaboratori delle unità preposte alle relative attività incaricati del trattamento. Per alcune attività Compas (es. servizi informatici; attività di trasmissione, imbastimento, trasporto e smistamento della corrispondenza; servizi di registrazione tramite scansione, fotocoproduzione e archiviazione della documentazione; servizi amministrativi) si avvale di soggetti terzi designati responsabili del trattamento (fra i quali M.I.S. S.p.A., via Siusi, 7, 20132 Milano, alla quale sono affidate le attività di gestione del sistema informativo aziendale e del centro stampa). Per il servizio CRM (customer relationship management) Compas si avvale di una società responsabile del trattamento che ha sede negli USA, il cui corretto trattamento dei dati avviene secondo le modalità previste dalla normativa privacy tempo per tempo vigente (es. adesione allo scudo UE - USA, sottoscrizione di Clausole Contrattuali Tipo). L'elenco aggiornato e completo di tutti i responsabili del trattamento può essere richiesto presso le filiali Compas o consultabile dal sito www.compas.it.

**Diritti esercitabili dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003**

L'interessato ha diritto di ottenere da Compas, l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei dati personali per le predette finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l'interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati). Per l'esercizio di questi diritti l'interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata l'esistenza di dati riferiti all'interessato) al Responsabile del trattamento presso la sede di Compas.

**Dati sensibili**

In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, e trattati dati che la legge considera come sensibili.

**INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE**

**Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti**

(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

**Come utilizziamo i Suoi dati (art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali - art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)**

Gentile Cliente, per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato o no una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso<sup>1</sup>. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguarda la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garantepriacy.it](http://www.garantepriacy.it) inoltrandolo alla nostra società:

**Compas Banca S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel. 02 721 321 - Fax 02 48 244 964 - [www.compas.it](http://www.compas.it)**  
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

**CRIF S.p.A., Experian Italia S.p.A., CTC - Consorzio per la Tutela del Credito.**

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

**Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge.**

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito [www.garantepriacy.it](http://www.garantepriacy.it)). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui vi indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

<b>richieste di finanziamento</b>	<b>6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa</b>
<b>morosità di due rate o di due mesi poi sanate</b>	<b>12 mesi dalla regolarizzazione</b>
<b>ritardi superiori sanati anche su transazione</b>	<b>24 mesi dalla regolarizzazione</b>
<b>eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati</b>	<b>36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)</b>
<b>rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)</b>	<b>36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito <a href="http://www.garantepriacy.it">www.garantepriacy.it</a>)</b>

<sup>1</sup> Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

**1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A.**, con sede legale in Bologna, Ufficio relazioni con il Pubblico: Via Zanardi, 41, 40131 Bologna, Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: [www.consumer.crif.com](http://www.consumer.crif.com) / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **PARTECIPANTI:** Banche, società finanziarie e società di leasing / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO:** CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito).

**2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza dell'Indipendenza 11B, 00185 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Piazza dell'Indipendenza 11B, 00185 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: [www.experian.it](http://www.experian.it) (Area Consumatori) / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **PARTECIPANTI:** Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO:** l'accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian Italia S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionale a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Italia S.p.A., è disponibile sul sito.

**3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Corso Italia, 17 - 20122 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, [www.ctconline.it](http://www.ctconline.it) / TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **PARTECIPANTI:** banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI** Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società facendo riferimento al Customer Service oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: